

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2005

relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea nei confronti delle imprese Armando Álvarez SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics NV, British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac BV, Fardem Packaging BV, FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion NV, Koninklijke Verpakingsindustrie Stempher CV, Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plásticos Españoles SA, RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher BV, Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj

(Caso COMP/38354 — Sacchi industriali)

[notificata con il numero C(2005) 4634]

(I testi in lingua francese, inglese, neerlandese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2007/686/CE)

Il 30 novembre 2005 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese coinvolte nella protezione dei propri segreti aziendali.

1. SINTESI DEL CASO

1.1. Destinatari

(1) La presente decisione è destinata alle seguenti imprese per aver violato l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE:

— Combipac BV e British Polythene Industries PLC,

— Bischof + Klein GmbH & Co. KG,

— Bischof + Klein France SAS,

— RKW AG Rheinische Kunststoffwerke e JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA,

— Fardem Packaging BV e Kendrion NV,

— Nordenia International AG e Nordfolien GmbH,

— Trioplast Wittenheim SA e Trioplast Industrier AB,

— FLS Plast A/S e FLSmidth & Co. A/S,

— Cofira-Sac SA,

— Plásticos Españoles SA (in appresso «Aspla») e Armando Álvarez SA,

— Sachsa Verpackung GmbH e Groupe Gascogne,

— UPM-Kymmene Oyj,

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

- Bernay Film Plastique, precedentemente Conditionnement et Industrie SA,
- Bonar Technical Fabrics NV e Low & Bonar PLC,
- Stempheer BV e Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempheer CV.

- (2) I destinatari della presente decisione hanno partecipato a un'infrazione unica e continua dell'articolo 81 del trattato CE, che riguarda il Benelux, la Francia, la Germania e la Spagna ⁽¹⁾, con la quale hanno deciso di fissare i prezzi dei sacchi industriali, di stabilire modalità comuni per il calcolo di tali prezzi, di assegnare parti e quote di mercato, di attribuire clienti e affari, di presentare offerte concordate alle gare di appalto e di scambiarsi informazioni individualizzate. La durata dell'infrazione di ogni destinatario della presente decisione varia da 3 a 20 anni.

1.2. Il settore dei sacchi industriali

- (3) I sacchi industriali di plastica ⁽²⁾, solitamente chiamati «sacchi industriali», vengono utilizzati per imballare prodotti di base, principalmente materie prime, fertilizzanti, polimeri, materiali da costruzione, prodotti agricoli e ortofrutticoli e alimenti per animali.
- (4) I sacchi industriali di plastica si possono dividere in quattro categorie:
- sacchi a bocca aperta,
 - sacchi a valvola,
 - sacchi FFS (per confezionamento «form, fill and seal»: forma, riempimento e sigillatura),
 - «block bags».

1.3. L'offerta

- (5) Tra i fabbricanti di pellicole e sacchi di plastica, fin dall'inizio degli anni '90 si può osservare una tendenza alla concentrazione e in anni recenti hanno avuto luogo varie acquisizioni. Tuttavia, accanto a operatori europei con sede in vari Stati membri dell'UE, su questo mercato sono anche presenti imprese più piccole, che hanno scelto una strategia di sviluppo locale.

1.4. La domanda

- (6) Fino agli anni '50, l'industria utilizzava sacchi di stoffa o di carta per imballare le merci per il trasporto. Con lo sviluppo del trasporto marittimo di merci sfuse, è iniziato il declino dell'industria dei sacchi di stoffa. L'introduzione

del sacco di polietilene negli anni '50, ha dato avvio a una domanda crescente per tale tipo di sacco, che, fra l'altro, soddisfaceva la necessità dell'industria di disporre di imballaggi impermeabili.

- (7) Dalla metà degli anni '70, i sacchi FFS hanno progressivamente sostituito gli altri tipi di sacchi industriali. Il loro successo è in gran parte dovuto al processo di riempimento automatizzato, che consente di imballare grosse quantità, e al bisogno limitato di manodopera.

1.5. Portata dell'infrazione

- (8) L'indagine ha dimostrato che il cartello si estendeva ai mercati del Benelux, della Francia, della Germania e della Spagna. Il mercato interessato è stato valutato a circa 220 milioni di EUR nel 1996 e fra 250 e 300 milioni di EUR nel 2001. I membri del cartello rappresentavano circa il 75 % del mercato nel 1996.

1.6. Origine e procedimento

- (9) Nel novembre 2001, la società BPI ha informato la Commissione dell'esistenza di un cartello nel settore dei sacchi industriali e si è detta desiderosa di cooperare con la Commissione ai sensi della comunicazione di quest'ultima sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese («comunicazione sul trattamento favorevole»). ⁽³⁾ La BPI ha fornito alla Commissione le prove che hanno consentito di eseguire i controlli nel giugno 2002.

1.7. Funzionamento del cartello

- (10) Il cartello funzionava fondamentalmente a due livelli:
- il livello globale sotto l'egida di un'organizzazione professionale ufficiale, detta «Valve-Plast». Si sono tenute riunioni almeno fin dal 1982, tre o quattro volte l'anno. Un sottogruppo funzionale dedicato ai «block bags» è stato istituito nel 1994,
 - il livello del sottogruppo si componeva di cinque sottogruppi regionali (Francia, Germania, Benelux, Belgio e Paesi Bassi).
- (11) Le pratiche anticompetitive identificate riguardavano in particolare:
- fissazione dei prezzi e di modalità comuni per il calcolo degli stessi,
 - assegnazione di quote,

⁽¹⁾ La partecipazione di Stempheer all'infrazione era limitata ai Paesi Bassi e, sporadicamente, al Belgio.

⁽²⁾ Esistono anche sacchi industriali di carta, ma non rientrano nell'ambito della presente indagine.

⁽³⁾ GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4.

- attribuzione di clienti ed affari,
- discussioni, durante le riunioni, relative ad elenchi dei clienti principali, designazione di managers responsabili del coordinamento delle offerte per tali clienti,
- discussioni multilaterali e bilaterali relative a determinati clienti, presentazione di offerte concordate per gli appalti,
- regolare scambio di informazioni sensibili relative alle quote di mercato.

- (16) Con quote di mercato valutate al 12,5 % e all'11,5 %, Wavin/BPI e Bischof + Klein rientrano nella prima categoria. Nordenia/Nordfolien rientrano nella seconda categoria, con una quota di mercato dell'8,9 %. Aspla (7,2 %) e Fardem (6,6 %) rientrano nella terza categoria. UPM-Kymmene (4,8 %), RKW (4,6 %) e Stempfer (4,3 %) rientrano nella quarta categoria. Bonar Technical Fabrics (3,1 %), Cofira (2,9 %) e Trioplast Wittenheim (2,8 %) rientrano nella quinta categoria. Sachsa (2,3 %), Bischof + Klein France (1,9 %) e Bernay Film Plastique (1,6 %) rientrano nella sesta categoria.
- (17) Per Stempfer (Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempfer CV e Stempfer BV), nel fascicolo non vi sono prove che fosse al corrente della struttura globale del cartello. La sua partecipazione si è limitata a uno dei sottogruppi che trattavano soltanto con il mercato olandese (e sporadicamente con il Belgio). Di conseguenza si applica una riduzione del 25 % all'importo di base dell'ammenda inflitta a Stempfer.

2. AMMENDE

2.1. Importo di base

- (12) L'importo di base dell'ammenda è determinato a seconda della gravità e della durata dell'infrazione.

2.1.1. Gravità

- (13) Data la natura e la portata geografica dell'infrazione, essa deve essere considerata molto grave.

2.1.2. Trattamento differenziato

- (14) Nella categoria delle infrazioni molto gravi, la gamma di ammende previste consente di applicare un trattamento differenziato alle imprese, per tenere conto delle differenze nella loro effettiva capacità economica di causare un danno significativo alla concorrenza. Tale trattamento differenziato è opportuno per i casi, come quello attuale, in cui le imprese che hanno partecipato all'infrazione non hanno tutte la stessa importanza.

- (15) Le imprese sono state divise in sei categorie, a seconda della loro importanza relativa sul mercato rilevante nel 1996. Il 1996 è stato usato come anno di riferimento perché era l'anno intero di infrazione più vicino in cui tutti le imprese coinvolte nel cartello erano ancora presenti sul mercato rilevante.

2.1.3. Sufficiente effetto dissuasivo

- (18) Nella categoria delle infrazioni molto gravi, la forcella delle possibili ammende permette inoltre di fissare le ammende a un livello tale da garantirne un effetto sufficientemente dissuasivo, tenuto conto della dimensione e del potere economico delle singole imprese. In proposito la Commissione fa osservare che nel 2004, l'esercizio sociale più recente che precede la presente decisione, il fatturato del gruppo UPM-Kymmene era di 9 820 milioni di EUR. Si considera quindi appropriato applicare un coefficiente moltiplicatore di 2 all'ammenda inflitta a UPM-Kymmene.

2.1.4. Durata

- (19) Si applicano singole maggiorazioni percentuali a seconda della durata dell'infrazione di ciascuna impresa. Bischof + Klein Co. KG, Cofira-Sac SA, Fardem Packaging, Nordenia International AG, Trioplast Wittenheim, RKW e JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen hanno partecipato all'infrazione durante un periodo superiore a 20 anni, il che comporta una maggiorazione percentuale del 200 % dell'importo iniziale. Combipac ha partecipato all'infrazione durante un periodo di 19 anni e 10 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 195 % dell'importo iniziale. Bischof + Klein France SAS ha partecipato all'infrazione durante un periodo di 18 anni e 11 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 185 % dell'importo iniziale. Sachsa ha partecipato all'infrazione durante un periodo di 14 anni e 4 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del

140 % dell'importo iniziale. Aspla e Armando Álvarez SA hanno partecipato all'infrazione durante un periodo di 11 anni e 3 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 110 % dell'importo iniziale. Groupe Gascogne, FLS Plast e FLSmidth & Co hanno partecipato all'infrazione durante un periodo di 8 anni (e 5 mesi per Groupe Gascogne), il che comporta una maggiorazione percentuale dell' 80 % dell'importo iniziale. Kendrion NV ha partecipato all'infrazione durante un periodo di 7 anni, il che comporta una maggiorazione percentuale del 70 % dell'importo iniziale. Nordfolien ha partecipato all'infrazione durante un periodo di 9 anni e 7 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 95 % dell'importo iniziale. Bonar Technical Fabrics e Low & Bonar hanno partecipato all'infrazione durante un periodo di 6 anni e 2 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 60 % dell'importo iniziale. UPM-Kymmene e British Polythene Industries PLC hanno partecipato all'infrazione durante un periodo di 4 anni e 6 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 45 % dell'importo iniziale. KV Stempher CV e Stempher BV hanno partecipato all'infrazione durante un periodo di 4 anni, il che comporta una maggiorazione percentuale del 40 % dell'importo iniziale. Infine, Trioplast Industrier AB e Bernay Film Plastique hanno partecipato all'infrazione durante un periodo superiore a 3 anni, il che comporta una maggiorazione percentuale del 30 % dell'importo iniziale.

2.2. Circostanze aggravanti

2.2.1. Recidiva

- (20) All'epoca in cui aveva luogo l'infrazione, UPM-Kymmene era già stata destinataria di precedenti decisioni di divieto della Commissione relative ad attività di cartello, più precisamente nella decisione 94/601/CE, nel caso Carton-board (IV/C/33.833). Tale circostanza aggravante giustifica un aumento del 50 % dell'importo di base dell'ammenda da infliggere a UPM-Kymmene.

2.2.2. Impedimento alle indagini

- (21) Nel corso del controllo, un responsabile di Bischof + Klein ha distrutto un documento selezionato dai funzionari della Commissione. A prescindere dalle conseguenze di tale comportamento, si ritiene che esso abbia necessariamente ostacolato le indagini della Commissione e costituito un impedimento per i controllori nell'esercizio dei loro poteri investigativi. Tale impedimento deliberato costituisce una circostanza aggravante, come previsto negli Orientamenti per il calcolo delle ammende, e come tale deve essere penalizzato con una maggiorazione del 10 % dell'importo di base dell'ammenda.

2.3. Circostanze attenuanti

- (22) Varie imprese hanno chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti adducendo diversi elementi quali il loro ruolo passivo, l'assenza dell'effettiva applicazione di tali pratiche, la breve durata dell'infrazione, l'attuazione di programmi di osservanza delle norme, nonché la situa-

zione di crisi nel settore dei sacchi industriali di plastica. Tutte le richieste sono state respinte come prive di fondamento.

2.4. Applicazione del limite del 10 % del fatturato

- (23) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, per ciascuna impresa l'ammenda non deve superare il 10 % del suo fatturato. Per quanto riguarda il massimale del 10 %, se «*vari destinatari costituiscono l'impresa*», ossia il soggetto economico responsabile dell'infrazione incriminata, [...] all'epoca in cui la decisione è adottata, [...] il limite può essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di detta impresa, ossia di tutte le parti che la costituiscono considerate complessivamente. Per contro, se siffatto soggetto economico successivamente si è suddiviso, i singoli destinatari della decisione hanno diritto all'applicazione individuale a ciascuno di essi del limite in questione»⁽¹⁾.
- (24) Il massimale del 10 % è applicato se necessario, in particolare a Stempher, Bernay Film Plastique, Nordenia International AG, Nordefolien GmbH, Cofira-Sac, Fardem, Combipac BV, Bischof + Klein GmbH & Co. KG e Bischof + Klein France.

2.5. Applicazione della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole

- (25) Poiché BPI ha richiesto il trattamento favorevole prima dell'entrata in vigore della comunicazione del 2002, si applicano in merito le disposizioni della comunicazione del 1996.

2.5.1. Sezione B (riduzione dal 75 % al 100 %)

- (26) Nel novembre 2001 BPI è stata la prima impresa a fornire alla Commissione elementi di prova decisivi relativi all'infrazione, che hanno consentito di eseguire controlli coronati da successo. BPI ha continuato a cooperare durante l'intera indagine ed ha quindi adempiuto agli obblighi previsti dalla comunicazione sul trattamento favorevole.
- (27) Nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, tre imprese hanno dichiarato che, dopo il novembre 2001, BPI aveva partecipato ad un accordo collusivo riguardante una gara d'appalto. Dopo un'indagine approfondita relativa a tali dichiarazioni e non essendo venuta alla luce alcuna prova decisiva, la Commissione ha ritenuto che BPI potesse rientrare nella sezione B della citata comunicazione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che BPI (compresa la sua controllata Combipac BV) debba beneficiare di una riduzione del 100 % dell'importo dell'ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta.

⁽¹⁾ Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause citate T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, *Tokai Carbon and Co Ltd e altri /Commissione*, punto 390.

2.5.2. Sezione D (riduzione dal 10 % al 50 %)

- (28) Trioplast-Wittenheim ha chiesto il trattamento favorevole subito dopo aver ricevuto la richiesta di informazioni inviata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 17. Le spiegazioni fornite in merito al funzionamento del cartello e a taluni documenti hanno contribuito a confermare l'esistenza dell'infrazione. Tenendo conto di tale cooperazione, la Commissione ritiene che Trioplast Wittenheim e Trioplast Industrier debbano beneficiare della riduzione del 30 % dell'importo dell'ammenda che altrimenti sarebbe stata loro inflitta, conformemente alla sezione D della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996.
- (29) Bischof + Klein e Cofira hanno fornito maggiori informazioni o documenti rispetto a quanto richiesto nella lettera ai sensi dell'articolo 11 e non hanno contestato i fatti. Tenuto conto della loro cooperazione, la Commissione ritiene che Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bischof and Klein France SAS e Cofira-Sac SA debbano beneficiare della riduzione del 25 % dell'importo dell'ammenda che altrimenti sarebbe stata loro inflitta.
- (30) La Commissione ritiene che Nordfolien ⁽¹⁾ e Bonar Technical Fabrics ⁽²⁾, per non aver contestato i fatti, debbano beneficiare della riduzione del 10 % dell'importo dell'ammenda che altrimenti sarebbe stata loro inflitta.
- (31) La Commissione ritiene che le informazioni fornite volontariamente da Sachsa non abbiano dato un contributo sostanziale a constatare l'infrazione e di conseguenza l'impresa non può beneficiare di una riduzione dell'ammenda.
- (32) Sono respinte le richieste di FLS-Plast e FLSmidth di una riduzione dell'ammenda per non aver contestato i fatti.

3. DECISIONE

- (33) Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato partecipando, per i periodi indicati, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate nel settore dei sacchi industriali di plastica in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi, consistenti nella fissazione di prezzi e di modalità comuni per il calcolo degli stessi, nella spartizione dei mercati e assegnazione di

quote di vendita, nell'attribuzione di clienti, affari e ordinazioni, nella presentazione di offerte concordate a certe gare d'appalto e nello scambio di informazioni individualizzate:

- a) Combipac BV, dal 6 gennaio 1982 fino al 9 novembre 2001 e British Polythene Industries PLC, dal 25 aprile 1997 fino al 9 novembre 2001;
- b) Bischof + Klein GmbH & Co. KG, dal 6 gennaio 1982 fino al 26 giugno 2002 e Bischof + Klein France SAS, dal 6 gennaio 1982 fino al 18 dicembre 2000;
- c) RKW AG Rheinische Kunststoffwerke e JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, dal 6 gennaio 1982 fino al 26 giugno 2002;
- d) Fardem Packaging BV, dal 6 gennaio 1982 fino al 26 giugno 2002 e Kendrion NV, dall'8 giugno 1995 fino al 26 giugno 2002;
- e) Nordenia International AG, dal 6 gennaio 1982 fino al 26 giugno 2002;
- f) Nordfolien GmbH, dal 24 novembre 1992 fino al 26 giugno 2002;
- g) Trioplast Wittenheim SA, dal 6 gennaio 1982 fino al 26 giugno 2002 e Trioplast Industrier AB, dal 21 gennaio 1999 fino al 26 giugno 2002;
- h) FLS Plast A/S e FLSmidth & Co A/S dal 31 dicembre 1990 fino al 19 gennaio 1999;
- i) Cofira-Sac SA, dal 24 marzo 1982 al 26 giugno 2002;
- j) Plásticos Españoles SA e Armando Álvarez SA, dall'8 marzo 1991 fino al 26 giugno 2002;
- k) Sachsa Verpackung GmbH, dal 9 febbraio 1988 al 26 giugno 2002 e Groupe Gascogne dal 1 gennaio 1994 al 26 giugno 2002;
- l) UPM-Kymmene Oyj, dal 18 luglio 1994 fino al 31 gennaio 1999;

⁽¹⁾ Poiché Nordfolien e Nordenia International AG sono appartenute a due diverse imprese dal 2003, si deve ritenere che la cooperazione a cui Nordfolien cerca di richiamarsi sia attribuibile unicamente a tale impresa e che non vi siano quindi motivi per consentire a Nordenia International AG di beneficiare della riduzione dell'ammenda concessa a Nordfolien.

⁽²⁾ Poiché Low & Bonar PLC costituiscono un'impresa comune con Bonar Technical Fabrics, anche quest'ultima può beneficiare della riduzione.

- m) Bernay Film Plastique, dal 31 agosto 1995 fino al 9 novembre 1998;
- n) Bonar Technical Fabrics NV e Low & Bonar PLC, dal 13 settembre 1991 fino al 28 novembre 1997.
- (34) Stempher BV e Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV hanno violato l'articolo 81 del trattato partecipando, dal 25 ottobre 1993 al 31 ottobre 1997, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate nel settore dei sacchi industriali di plastica nei Paesi Bassi, e sporadicamente in Belgio, consistenti nella fissazione dei prezzi e di modalità comuni per il calcolo degli stessi, nella spartizione dei mercati, nell'attribuzione di clienti, affari e ordinazioni, e nello scambio di informazioni individualizzate.
- (35) Per tali infrazioni sono inflitte le seguenti ammende:
- a) Combipac BV: 0 EUR. Di tale importo British Polythene Industries PLC è responsabile in solido per la somma di 0 EUR;
- b) Bischof + Klein GmbH & Co. KG: 29,15 milioni di EUR e Bischof + Klein France SAS: 3,96 milioni di EUR;
- c) RKW AG Rheinische Kunststoffwerke e JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, responsabile in solido per 39 milioni di EUR;
- d) Kendrion NV: 34 milioni di EUR. Di tale importo Fardem Packaging BV è responsabile in solido per la somma di 2,20 milioni di EUR;
- e) Nordenia International AG: 39,10 milioni di EUR. Di tale importo Nordfolien GmbH è responsabile in solido per la somma di 7,18 milioni di EUR;
- f) Trioplast Wittenheim SA: 17,85 milioni di EUR. Di tale importo FLSmidth & Co. A/S e FLS Plast A/S sono responsabili in solido per la somma di 15,30 milioni di EUR e Trioplast Industrier AB è responsabile in solido per la somma di 7,73 milioni di EUR;
- g) Cofira-Sac SA: 350 000 EUR;
- h) Plásticos Españoles SA e Armando Álvarez SA, sono responsabili in solido per 42 milioni di EUR;
- i) Sachsa Verpackung GmbH: 13,20 milioni di EUR. Di tale importo Groupe Gascogne è responsabile in solido per la somma di 9,90 milioni di EUR;
- j) UPM-Kymmene Oyj: 56,55 milioni di EUR;
- k) Bernay Film Plastique: 940 000 EUR;
- l) Bonar Technical Fabrics NV e Low & Bonar PLC, responsabili in solido: 12,24 milioni di EUR;
- m) Stempher BV e Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV, responsabili in solido: 2,37 milioni di EUR.
- (36) Le imprese summenzionate, qualora non lo abbiano già fatto, pongono immediatamente fine alle succitate infrazioni di cui ai precedenti paragrafi 33 e 34 e si astengono dal ripetere gli atti o comportamenti descritti in tali paragrafi, nonché qualsiasi atto o comportamento avente oggetto oppure effetto identico o analogo.
- (37) La versione non riservata del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede nel caso di specie figura sul sito web della DG Concorrenza http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.
-